

	COMUNE DI SUSA Città Metropolitana di Torino	Via Palazzo di Città, 39, 10059 Susa TO Telefono:0122 648301
---	---	--

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con D.C.C. n. 19 del 31 marzo 2017 e modificato con D.C.C. n. 21 del 30 giugno 2021

IL SINDACO

IL RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO

.....

.....

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto e Norme di Riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti interessati.

I Dati sono trattati con la massima garanzie di riservatezza,

- Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Sono garantite tutte le misure di sicurezza contro il rischio di accesso non autorizzato, il rischio di perdita e sottrazione.
- Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
- Vengono inoltre osservati i principi della direttiva ultima del Ministero dell'Interno n°. 558/A/421.2/70/224632 del 02-3-2012 relativa alla preventiva approvazione dei sistemi di videosorveglianza urbana da parte delle commissioni per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 2 - Finalità e Definizioni

Il sistema è finalizzato a svolgere le funzioni istituzionali assegnate dalla legge, si configura ai sensi del Provvedimento 8/4/2010 quale piena e completa attività di Sicurezza Urbana.

Le finalità che si intendono perseguire sono la tutela della sicurezza per la popolazione, la rilevazione del traffico urbano, la tutela del patrimonio urbano, la prevenzione di reati, vandalismo e comportamenti incivili nell'ambito comunale.

Ai fini del presente regolamento si richiamano i termini utilizzati in materia di videosorveglianza che possono ricorrere nei rapporti gestionali e nelle relazioni istituzionali con l'Autorità Garante.

a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione e la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, l’Ente Comune di SUSA nelle sue articolazioni interne, il sindaco pro tempore cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare, incaricato e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3- Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali in forma di immagini che pervengono al monitor della sala regia in tempo reale ad impianto attivato, vengono registrate temporaneamente su Hard Disk del server di videosorveglianza e sono raccolti esclusivamente per le finalità istituzionali.
2. il trattamento dei dati raccolti è conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di SUSA, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla legge regionale n° 6 del 23 marzo 2004, D.L. n° 196-03 e dalle disposizioni di legge che autorizzano i comuni ad attuare sistemi di videosorveglianza per un maggiore controllo del territorio e per le finalità di cui all’art. 1 del presente regolamento.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le immagini che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Non sono attivate registrazioni sonore.

Qualora si rendesse necessario attivare registrazione audio mediante l'impianto di videosorveglianza questo comune provvederà alla richiesta di autorizzazione all'Autorità Garante o All'autorità Giudiziaria nei termini consentiti dalla legge.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 23 D,Lgs 151-2015 (ex art. 4 dello statuto dei lavoratori-legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

5- Le immagini ricavate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza in oggetto non possono essere utilizzate per sanzionare infrazioni al Codice della Strada;

La strumentazione per la verifica di infrazioni è diversamente costituito da sistemi specifici, debitamente omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. E' consentita la sorveglianza e la registrazione di siti soggetti all'abbandono di rifiuti per applicare sanzioni, anche successivamente al fatto, per coloro che lasciano rifiuti lungo i margini delle strade, fuori dai cassonetti o dalle apposite isole ecologiche.

Le attività sanzionatorie sono espressamente previste nel Provvedimento dell'8 aprile 2010 al punto 5.2., in grazia dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689 e successive modifiche.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

Trattandosi di dati personali derivanti da sistemi di videosorveglianza finalizzati alla sicurezza, il comune non è tenuto alla notifica del sistema ai sensi delle specifiche disposizioni del garante in quanto il sistema adottato ha lo scopo di rilevare esclusivamente comportamenti illeciti e fraudolenti a danno della comunità e per motivi di sicurezza a tutela delle persone e del bene pubblico (G.U. n°81 del 6 Aprile 2004).

Il Comune di SUSA, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, adempierà agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorressero in futuro i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 5 Verifica Preliminare

In ottemperanza alle disposizioni del Garante si rileva che il sistema di videosorveglianza in oggetto per le caratteristiche di impiego e per le modalità di gestione non rientra tra quelli richiamati al

p.3.2.1 del Provvedimento 8-4-2010, non è quindi soggetto alla necessità di interpello all'Autorità Garante per la verifica preliminare.

Art.6 – Responsabile e co-responsabile

- a. Previa nomina con apposito decreto il Sindaco, ha nominato **il Comandante della Polizia Urbana quale Responsabile del trattamento** dei dati personali rilevati con l'impianto di videosorveglianza
- b. **E' consentita la nomina di un co-responsabile** vicario previa approvazione del sindaco per sostituzioni o eventuali accessi urgenti al sistema in situazioni di impedimento del titolare e responsabile del trattamento.
- c. Il responsabile e il corresponsabile sono tenuti a rispettare pienamente quanto previsto dalle leggi vigenti, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- d. Il responsabile e il co-responsabile devono procedere al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- e. I compiti affidati al responsabile e co-responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- f. Il responsabile e il co-responsabile e gli addetti autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le chiavi informatiche personali o di gruppo (ID e PW) assegnate per accreditarsi al servizio del sistema.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o a un suo delegato, al personale autorizzato e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal sindaco o dal responsabile del trattamento.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati dal Titolare del trattamento per iscritto al Responsabile e agli Addetti al Trattamento.
3. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso

Art. 8 Nomina degli incaricati e dei preposti

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza urbana è riservata alle figure incaricate dal sindaco, agli organi di Polizia e Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
2. Ciascun Responsabile del trattamento può incaricare preposti operatori ai monitor in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, i suddetti devono essere formati per il trattamento dei dati di videosorveglianza in ottemperanza al provvedimento del Garante e al Codice Privacy.
5. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password personalizzate e delle chiavi di accesso alla sala operativa.

Art. 9. Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti per poter accedere al sistema sono dotati di password personalizzate.
3. Il sistema è fornito di data base dei "log" per la registrazione degli accessi e delle operazioni svolte, che sono conservati per la durata minima di 6 mesi.

Accesso ai dati per Assistenza tecnica e Manutenzione impianti

L'accesso ai sistemi per lo svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti è consentito esclusivamente al personale dipendente della società incaricata (contratto di manutenzione), per incarico del Titolare della società.

Le persone autorizzate per la manutenzione tecnica saranno dotate PW personalizzata di accesso al sistema per lo svolgimento delle funzioni tecniche di competenza secondo le modalità e il livello di accesso stabiliti nel contratto o con separata lettera d'incarico.

Gli interventi tecnici dovranno comunque essere sempre presenziati da personale incaricato del trattamento.

A seguito dell'intervento il tecnico dovrà rilasciare sull'apposito registro una descrizione sintetica dell'intervento effettuato e la dichiarazione che non sono state variate le condizioni e le misure di sicurezza esistenti per la protezione dei dati.

CAPO III- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e trattamento-

1- I dati personali raccolti con il sistema di videosorveglianza oggetto del presente documento,
sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedenti art. 1 e 3 resi utilizzabili in altre attività del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo massimo di 7 giorni.

All'atto della configurazione del sistema, in precedenza all'attivazione al servizio, il manutentore in presenza del responsabile del trattamento ha provveduto a verificare che l'inquadratura delle telecamere non interferiscano con spazi di proprietà private.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, non sono ammesse interferenze nelle proprietà private.
Gli addetti al trattamento dei dati si obbligano a non effettuare riprese di dettaglio superiore al quelle consentite non funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato e registrazioni che permettano il riconoscimento facciale dei soggetti se non in casi richiesti o concordati con l'autorità giudiziaria per finalità di pubblica sicurezza per dare corso a indagini per le Forze dell'Ordine.
2. Le immagini registrate, saranno conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi all'evento e verranno cancellate automaticamente dal software di gestione mediante sovrascrittura digitale dei dati.
Fatti salvi i casi di richiesta da parte degli interessati al trattamento, le registrazioni possono essere riesaminate da personale accreditato al trattamento e nel limite temporale di conservazione solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità istituzionali
3. Gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza riguardo le informazioni acquisite durante il servizio di videosorveglianza.
Ogni evento particolare recepito deve essere comunicato esclusivamente ai responsabili del servizioi quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

Le chiavi informatiche assegnate per l'accesso ai dati del sistema devono essere tenute segrete e custodite con la massima cura per evitare l'uso improprio da parte di terzi non autorizzati.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2) In tali casi, l'incaricato autorizzato procederà nel più breve tempo possibile alla verifica dell'esistenza della registrazione provvedendo a darne comunicazione al responsabile per l'estrazione e la copiatura e il trasferimento delle immagini su supporti magnetici o informatici prima del ciclo di cancellazione automatica.

3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo le Forze dell'Ordine - Organi di Polizia e Autorità Giudiziaria.

Art. 12 -Informazioni Preventive ai cittadini



Il Comune di SUSA, in ottemperanza alle disposizioni del Garante per la Privacy, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e altri interessati e rafforzare l'efficacia della prevenzione e deterrenza a delinquere, ha fatto esporre in ogni sede video sorvegliata cartelli informativi del modello approvato dal Garante.

1) Conformemente alle indicazioni del Garante l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, rinvia a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili con locandine esposte presso gli uffici pubblici,

comunicazione su giornali locali o eventualmente con strumenti informatici sul sito web del comune.

2) Il Comune di SUSA dovrà provvedere all'informazione dei cittadini di successive eventuali modifiche o incremento dimensionale dell'impianto, o della cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

I cartelli informativi, come da modello seguente, saranno posizionati in ciascuna direzione di provenienza in precedenza delle aree video sorvegliate.

Art. 12-bis - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento da parte del Comandante della Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi ove sia più sentita l'esigenza di tutela del decoro urbano e ambientale; possono essere utilizzati per accertare illeciti penali ed anche amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
5. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto — droni — sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali: in ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante della Polizia Locale.

Sezione II – Diritti dell'interessato dal trattamento

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1 In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi mediante l'applicazione delle misure di sicurezza minime logiche e operative di cui all'allegato B al "codice" integrate con altre misure di sicurezza degli apparati di videosorveglianza di carattere fisico e organizzativo.

I dati raccolti e gli apparati del centro di videosorveglianza sono protetti con misure di sicurezza, ai sensi degli articoli 31-33-36 del "codice" e in particolare del punto 25 dell'Allegato A, cui:

Misure Logiche

- o Identificazione del personale incaricato
 - o Autenticazione degli accessi al sistema informatico (assegnazione delle credenziali di autenticazione degli incaricati con autorizzazione a diversi livelli di visibilità)
 - o Registrazione nominativa degli accessi al sistema (Data.Base) verificabile da parte del titolare/responsabile.
- o Applicazione di processi di Crittatura a protezione dei dati contro possibili interferenze su sistemi Wireless e su reti fisiche LAN specificatamente dedicate in esclusiva al sistema.
 - o Applicazione di SW di controllo antivirus con aggiornamento automatico(se necessario)
 - o Residenza temporanea dei dati sui server e cancellazione automatica mediante sovrascrittura degli H.D entro 7 gg.

Misure organizzative.

- o Assegnazione degli incarichi – mansionario operativo
- o Formazione degli addetti - Istruzioni interne agli operatori
- o Documentazione dei controlli periodici (Registro di esercizio)
- o Incarico disciplinato per il Manutentore e controllo sull'operato dei tecnici addetti alla manutenzione

Misure fisiche

- o Collocazione della stazione di Videosorveglianza in ambiente non accessibile al pubblico protetto con chiave di sicurezza.

Queste dovranno essere implementate con misure idonee se necessario secondo le disposizioni del Garante e ai sensi della Legge 196/03.

La sala di controllo in assenza degli addetti è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in un edificio comunale non accessibile al pubblico.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di SUSA a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

Le modalità di trattamento dei dati personali decritti nel presente disciplinare di esercizio sono approvate in sede di Consiglio Comunale.

Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni che fosse necessario operare successivamente.

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni normative in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la Privacy o atti regolamentari generali dovranno essere immediatamente recepiti.

Ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 196/03 il presente regolamento deve essere esibito su richiesta del personale incaricato dall'Autorità Garante o ufficiali del Nucleo Ispettivo della Guardia di Finanza.

Data.....

IL SINDACO

ALLEGATO A

Caratteristiche tecniche della Fototrappola in uso alla Polizia Locale di Susa

Allegato al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

Wildlife Camera

Fototrappola per la videosorveglianza di sicurezza, si attiva automaticamente quando il sensore rileva dei movimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni schermo: 2.4" a colori TFT LCD che vi permetterà di visualizzare sul campo i risultati ottenuti
- Sensore d'immagine: Risoluzione a 12.0 MP
- Sensore: Sensore COMS HD 5 MegaPixel 1/2.5 "
- Memoria: SD-card fino a 32GB
- Angolo sensore PIR: 100 °
- Angolo sensore fotocamera: 120°
- Distanza di rilevamento PIR: 15 m
- Numero di LED: 42 IR LED
- Distanza illuminazione notturna: 15 metri
- Velocità di attivazione: 1 secondo
- Immagine Risoluzione: 12 MP/8 MP/5MP selezionabile (impostazione predefinita 5 MP)
- Intervallo di innesco settabile da 1 secondo ad 1 ora (impostazione predefinita 1 min)
- Risoluzione video: 1920 * 1080P 15 fps; 1280 * 720P 30 fps; 848 * 480P * 30 fps; 640 * 480p 30 fps
- Alimentazione: 8 batterie AA o batteria esterna da 6V (non incluse nella confezione)
- Impermeabile: IP54
- Stampa su foto di temperatura, data e ora
- Multi scatto: da 1 a 3 immagini
- Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Svedese, Giapponese, Ceco, Russo, Portoghese, Polacco, Spagnolo